



COMUNE DI SINISCOLA
PROV. DI NUORO

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART.68
DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DEL COMMERCIO ITINERANTE
ESERCITATE SU AREE PUBBLICHE DEL DEMANIO MARITTIMO NELLA
COMPETENZA TERRITORIALE DEL COMUNE DI SINISCOLA**

Approvato con deliberazione di C.C. n.21 del 20.04.2017

PREMESSE

Il presente regolamento disciplina l' esercizio delle attività di cui all' art. 68 del C.D.N.. Le attività regolamentate con il presente atto, sono complementari alle concessioni previste dal Piano di Utilizzo dei Litorali, non sostituiscono le stesse e l' intera pianificazione ivi prevista.

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività e del commercio itinerante nell'ambito del demanio marittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del Codice della Navigazione e dell'art. 28, comma 9, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114 e della L.R. 5/2006.

ART. 2 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE ATTIVITÀ

È istituito presso l'Area Tecnica - Servizio Demanio del Comune di Siniscola il Registro degli esercenti attività di commercio itinerante nell'ambito del demanio marittimo e delle attività di cui ex art. 68 del Codice della Navigazione.

Nel registro per ogni impresa sono indicati:

- a) il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, se imprese individuali; la denominazione sociale, se società/associazione, nonché il cognome e nome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società stessa;
- b) l'indicazione dell'attività da svolgere per cui si chiede l'iscrizione;
- c) la sede dell'impresa o della società/associazione;
- d) il cognome e nome di eventuale procuratore.

ART. 3 – RILASCIO DEL CERTIFICATO D'ISCRIZIONE AL REGISTRO

I certificati di iscrizione al Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione (C.d.N.), sono assegnati mediante esperimento di bando per la formazione delle graduatorie, nel quale, in forza dell'art. 28, comma 9, del D.Lgs. 114/98, è stabilita, per ciascun posteggio, la merceologia di vendita a cui è destinato.

Le assegnazioni verranno fatte successivamente alla formazione delle graduatorie conseguenti alla presentazione di apposita istanza di assegnazione, da presentarsi entro il termine del 15 maggio per il corrente anno ed il 30 aprile per gli anni successivi. Le graduatoria, verrà stilata secondo i seguenti criteri di priorità:

- n. 2 punti per ogni anno d'iscrizione al registro ex art. 68 CdN del Comune di Siniscola – fino ad un massimo di 20 punti;
- n. 2 punti per ogni anno d'iscrizione al registro delle imprese **o albi nazionali, regionali, provinciali e comunali**, come associazioni o come impresa, per ogni anno di svolgimento dell'attività per la quale si chiede il rilascio del certificato – fino ad un massimo di 40 punti;
- n. 1 punto per la richiesta d'iscrizione da parte di nuovo operatore
- n. 2 punti per imprenditoria giovanile (titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche con età non superiore a 35 anni), il presente punteggio è attribuibile solo a ditte individuali e/o nel caso di società di capitali se il requisito sia posseduto da parte dell'amministratore unico;

Ulteriori requisiti per lo svolgimento di altre attività ricreative:

- max 20 punti impegno ad assorbire la forza lavoro locale;
- max 15 punti per l'organizzazione della didattica così ripartiti:
 - 5 punti per organizzazione e promozione del kitesurf e altri sport acquatici nella comunità (es. nelle scuole, e altri punti di interesse sociale dei ragazzi con età inferiore ai 15 anni)
- max 10 punti per tipologia e tecniche di insegnamento, validità e tipologia degli attestati conseguiti e comprovata esperienza nel settore;
- max 10 punti per la qualità del progetto di valorizzazione dell'area demaniale, sistemazione complessiva dell'area, offerte integrate e collaborazione con altre realtà locali nei precedenti anni e successivi;
- max 5 punti Organizzazione della sicurezza con disponibilità di mezzo nautico per il recupero e il soccorso in mare con personale qualificato.
- n. 2 punti per ogni anno di servizio già prestato per l'attività richiesta con precedente autorizzazione ex art.68 di Siniscola.

Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. Non è ammessa la cessione del nulla osta ex art. 68 CdN.

ART 4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SOGGETTE AL RILASCIO DI CERTIFICAZIONE DELL'ART 68 CdN

- Zona 1: La Caletta – S.Lucia (Mandras)
- Zona 2: S'Ena e Sa Chitta – Capo Comino
- Zona 3: Faro Capo Comino - Berchida

ART. 5 - DISPOSIZIONI SULL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE NELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

L'esercizio del commercio itinerante è subordinato al rispetto delle prescrizioni generali sull'uso dei litorali impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna e con l'osservanza delle relative condizioni di accesso, transito e sosta nell'arenile. In rapporto all'estensione e alla tipologia degli arenili, le spiagge in cui sarà consentito l'esercizio del commercio itinerante, previa iscrizione al Registro ex art. 68 CdN, sono le seguenti:

- l'esercizio del commercio itinerante è vietato nelle aree in concessione o comunque non destinate al pubblico uso.
- l'accesso alle aree demaniali per l'esercizio del commercio itinerante può avvenire secondo le seguenti modalità: - esclusivamente nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, nel rispetto dell'ordinanza balneare emanata dalla Regione Autonoma della Sardegna; - nel rispetto del seguente orario di vendita: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; -esclusivamente a piedi o con l'uso di veicoli a braccia, di ridotte dimensioni; non è consentito l'esercizio delle attività nella fascia dei 5 mt dalla linea di battigia; - è vietato usare megafono, altoparlante o altri mezzi di amplificazione sonora; - è vietato disturbare il pubblico con grida e schiamazzi, o importunarlo con insistente offerte

di merci. La vendita deve avvenire esclusivamente in forma itinerante e l'occupazione occasionale del suolo può unicamente essere giustificata per il tempo necessario alla transazione commerciale ed al completamento del contratto di vendita che si formalizza con il pagamento del prezzo per la merce offerta. L'attrezzatura di vendita e la merce non devono essere poste a contatto con il terreno ed è vietato che la merce sia esposta su banchi collocati a terra. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario vigente in materia.

ART. 6 – DISPOSIZIONI SULL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' RICREATIVE

L'attività deve essere svolta esclusivamente nel rispetto dell'ordinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna. È responsabilità della scuola o dell'associazione, la gestione della corsia di lancio presente in tale area.

ART. 7 - NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI

Al fine di evitare il costituirsi di situazioni di controllo ogni soggetto giuridico non potrà richiedere ed ottenere più di una autorizzazione per l'esercizio dell'attività nel territorio comunale.

- Zona 1.

Vendita itinerante di granite, coco, ecc, (numero max 3)

Vendita itinerante di tessuto, abbigliamento, teli, articoli da spiaggia, racchettoni, palloni, ecc (num. max 5)

Vendita itinerante di bigiotteria (num. max 5)

Vendita itinerante di opere del proprio ingegno (num. max 5)

Scuola di Kitesurf e altri sport acquatici (num. max 1)

- Zona 2.

Vendita itinerante di granite, coco, ecc, (numero max 1)

Vendita itinerante di tessuto, abbigliamento, teli, articoli da spiaggia, racchettoni, palloni, ecc (num. max 5)

Vendita itinerante di bigiotteria (num. max 3)

Vendita itinerante di opere del proprio ingegno (num. max 3)

- Zona 3.

Vendita itinerante di granite, coco, ecc, (numero max 1)

Vendita itinerante di tessuto, abbigliamento, teli, articoli da spiaggia, racchettoni, palloni, ecc (num. max 5)

Vendita itinerante di bigiotteria (num. max 2)

Vendita itinerante di opere del proprio ingegno (num. max 2)

ART. 8 - REQUISITI RICHIESTI

I richiedenti l'iscrizione nel Registro devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di cui si chiede l'iscrizione:

a) il commercio su area pubblica o svolgimento di altre attività sul demanio può essere svolto da persone fisiche, da società di persone, da società di capitali regolarmente costituite, cooperative o associazioni già titolari di autorizzazione per l'attività oggetto di

richiesta, rilasciata in qualunque Stato membro dell'Unione Europea mediante l'utilizzo di un posteggio oppure di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, dai soggetti intestatari della Dichiarazione Unica Autocertificativa per l'Avvio delle Attività Produttive (DUAAP), nonché dai soggetti intestatari della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art.19 della legge 241/1990;

b) l'operatore per poter esercitare l'attività, deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla Legge 29/12/1993 n. 580 e deve avere i requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.lgs 59/2010.

c) non essere sottoposti a procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa;

d) insussistenza, nei confronti dei titolari delle ditte individuali ovvero dei loro rappresentanti legali in caso di società, di provvedimenti o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs 159/2011, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

e) essere in regola con il permesso di soggiorno nel caso di extracomunitari.

Requisiti per l'attività di scuola di kitesurf e altri sport acquatici

- Tesserino istruttore qualificato regolarmente iscritto al Coni
- Assicurazione personale e copertura dello sport dove si svolge l'attività
- Minimo cinque anni di possesso del tesserino tecnico come istruttore qualificato Coni e altrettanti di esperienza nel campo dell'insegnamento.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA

Terminata la procedura per la formazione delle graduatorie, si procederà all'iscrizione dell'attività nell'apposito Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione e verrà rilasciato all'interessato il "certificato di iscrizione ex art. 68 C.D.N.". L'iscrizione nel Registro ha efficacia annuale e l'interessato ha l'obbligo di presentare presso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAPE) del Comune di Siniscola una pratica in forma telematica, utilizzando la modulistica unificata del portale SUAPE Sardegna, richiedente l'iscrizione nel Registro ex art. 68 del Codice della Navigazione (prima istanza) o comunicando la prosecuzione annuale dell'attività.

L'esercizio di attività all'interno del demanio marittimo è subordinato al possesso di tutte le autorizzazioni, nulla osta, concessioni, che siano comunque prescritte dalla normativa vigente in relazione alla specifica attività da svolgere. Coloro che esercitano un'attività nell'ambito delle aree del demanio marittimo di cui all'art. 7, devono osservare tutte le ordinanze e disposizioni emanate da questo Ente, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dall'Autorità Marittima competente per territorio e dalle altre norme vigenti.

ART. 10 - CESSAZIONE DI ATTIVITÀ

L'attività si intende cessata nei seguenti casi:

- per volontà dell'interessato a seguito di presentazione al Servizio Demanio del Comune di Siniscola di "Comunicazione di cessazione".
- d'ufficio nel caso in cui venga accertata la mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti dai provvedimenti normativi per lo svolgimento dell'attività;

Il Servizio Demanio del Comune di Siniscola provvederà a comunicare all'interessato la cancellazione dal Registro.

ART. 11 - SOSPENSIONE DELL' AUTORIZZAZIONE D' ESERCIZIO

In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del servizio può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del Decreto Legislativo 114/98, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici. Si considerano di particolare gravità:

- a) il reiterato mancato rispetto dell'orario di vendita;
- b) il doloso danneggiamento degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo e dei manufatti di servizio;
- c) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

ART. 12 - ESENZIONE

Sono esentati dall'obbligo della presentazione dell'istanza volta all'iscrizione nel Registro:

- a) coloro che intendono svolgere nell'ambito del demanio marittimo attività occasionali, per le quali l'Ufficio Demanio, qualora ne ricorrano le condizioni, provvederà a rilasciare un'autorizzazione limitatamente ai giorni richiesti;
- b) i titolari di concessioni demaniali marittime, relativamente alle attività oggetto della concessione;
- c) i titolari di convenzioni con Enti o Istituzioni dello Stato, relativamente alle attività oggetto della convenzione;
- d) attività di commercio ambulante già operanti nell'ambito del demanio comunale, oggetto di rinnovo di cui all'art. 68. Il mancato rinnovo comporterà la decadenza del titolo e la conseguente presentazione di istanza di cui all'art. 68 ex novo.

ART. 13 - DIVIETI E SANZIONI

È vietato esercitare negli ambiti di cui all'art. 7 senza ottemperare alle disposizioni del presente regolamento. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o titolo abilitativo o senza la concessione di posteggio quando prevista, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche in mancanza dei requisiti morali e professionali di cui all'art.71 del D.Lgs 59/2010 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dall'art. 10, del presente regolamento, è punito, come previsto all'art. 29, comma 2, del D. Lgs.114/98, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000. L'inosservanza delle disposizioni contenute in questo regolamento non disciplinate dal D.Lgs. 114/98, da altre specifiche norme e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di euro 250, ai sensi della legge 689/1981, come modificata dall'art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125.

ART. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto compatibile si rimanda alla normativa contenuta nel regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche, nella L.R 5/2006 e nel D.Lgs 114/1998.